

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 MAR. 2003

ADDI' **28 MAR. 2003** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212-
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: SIMEONI - GARGANO - IANNARILLI - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N. - 271 -

OGGETTO: Intesa di programma per la sperimentazione di
programmazione integrata e di sviluppo sistemico dei servizi ambientali, culturali e turistici
nell'area "MONTI AUSONI"



OGGETTO: Intesa di programma per la sperimentazione di programmazione integrata e di sviluppo sistemico dei servizi ambientali, culturali e turistici nell'Area "Monti Ausoni"



LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Cultura Sport e Turismo, con l'Assessore all'Ambiente e con l'Assessore al Bilancio Programmazione e Risorse Comunitarie,

Vista la legge regionale n. 17/86 "Norme sulle procedure della programmazione";

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 7 maggio 1997, n. 357, con particolare riferimento sia al punto 2 del dispositivo, sia al punto 2 dell'Azione A) programmazione del progetto allegato e parte integrante della stessa deliberazione;

Vista la legge regionale n. 40/99 " Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio";

Vista la deliberazione 1° marzo 2002, n.226 con la quale la Giunta Regionale individua l'Area Integrata " Monti Ausoni " quale "nuova area di sperimentazione ";

Vista la deliberazione della Giunta Comunitaria n. 32 del 22.07.2002 con la quale la XXII Comunità Montana, delibera l'avvenuta "opzione" per l'Area "Media Valle del Liri" da parte dei comuni di Castro dei Volsci, Palvaterra, Pastena, Pico e Pontecorvo ;

Considerato che nell'area "Monti Ausoni" è stato completato il lavoro di cui ai punti 1 e 2 della citata azione A) programmazione (D.C.R. n° 357/97), essendo stata elaborata la programmazione di livello generale che corrisponde al documento allegato alla presente deliberazione (allegato 2);

Visto il suddetto progetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Ritenuto che i documenti di cui trattasi costituiscono uno strumento della programmazione regionale di cui all'art. 3 della citata legge regionale n. 17/86 e possono essere inquadrati per analogia, in uno degli istituti di programmazione negoziata di cui all'art. 2, commi 203 e seguenti della legge 28 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare nei patti territoriali;

Considerato, pertanto di dover procedere rapidamente alla stipula della intesa di programma (allegato 1);

All'unanimità:





271

DELIBERA

- 1) di approvare l'Intesa di Programma (Allegato 1) che sarà sottoscritta dal Presidente della Regione Lazio;
- 2) di approvare come parte integrante della suddetta Intesa il Programma di livello generale (Allegato 2), con esclusione delle proposte progettuali, sia "puntuali" che "trasversali", indicate dagli Enti locali coinvolti, rimandando alla successiva programmazione esecutiva e al relativo Accordo di Programma l'approvazione delle suddette proposte progettuali;
- 3) di provvedere con successiva determinazione dirigenziale ai necessari adempimenti attuativi e all'impegno formale del contributo regionale per la elaborazione del programma esecutivo.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

1 APR. 2006



111

**AREA DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA
L.R. 22.12.1999 N. 40
AREA MONTI AUSONI**

ALLEGATO N. 271
DEL 7.3.2003



**INTESA ISTITUZIONALE
DI PROGRAMMA**



f.a.
1
/

La Regione Lazio, la Provincia di Latina, la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Latina, la XXII Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni, i comuni di Campodimele, Fondi, Lcnòla, Monte S. Biagio, Sperlonga, Terracina ed il Parco Naturale dei Monti Aurunci, la Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali del Lazio;

- vista la deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 357 del 07.05.97;
- vista la Legge Regionale n. 40 del 22.12.1999;
- vista la deliberazione della G.R.L. n. 226 del 01.03.2002;

considerato:

- che l'ambito territoriale dell'Area Monti Ausoni e degli Enti di cui sopra, presenta problematiche infrastrutturali, produttive, culturali ed ambientali di rilievo regionale, nonché caratteristiche tali da renderle pienamente rispondenti ai criteri di omogeneità previste dalla L.R. n. 40/99;
- che il calcolo di tale Area, posta tra le due grandi aree metropolitane di Roma e Napoli, si fonda in particolare:
 - sulla funzione di snodo fra il sistema ferroviario locale e nazionale, il sistema viario locale ed interregionale;
 - sull'interesse turistico per il tempo libero suscitato dal patrimonio storico-archeologico, demoetnoantropologico e dalle risorse ambientali (montane e collinari) e dalla presenza, inoltre, del Parco Regionale dei Monti Aurunci e di numerose zone di particolare interesse naturalistiche (Arce SIC ZPS), tali da determinare un sistema omogeneo ed articolato di offerta turistica, culturale e produttiva;
 - sulla presenza di una struttura produttiva, in parte di vecchia formazione ed in parte di più recente costituzione, composta da piccole e medie imprese agricole, commerciali e artigianali in rapporto spesso sinergico con le attività terziarie e turistiche; nonché dalla presenza di una importante struttura produttiva e commerciale di valenza nazionale e internazionale come il MOF (Mercato Ortofrutticolo di Fondi)
- la necessità strategica di definire un sistema articolato di relazioni all'interno del territorio, così come descritto, tale da consentire l'ulteriore implementazione delle funzioni in termini economici, sociali e culturali;
- che le sinergie fra vocazioni ambientali, naturalistiche e turistiche e le attività di servizi e direzionalità, che hanno rappresentato storicamente un tratto distintivo delle dinamiche positive dell'area, registrano oggi crescenti difficoltà, che vanno attribuite ai problemi della ridefinizione e dell'adeguamento del sistema infrastrutturale delle strutture urbane e dell'ambiente;
- che, per quanto sopra, si rende opportuno e necessario definire interventi e azioni per l'utilizzazione dei beni culturali ed ambientali dell'area Monti Ausoni, che prevedano l'incentivazione dei flussi turistici, nazionali e internazionali, con finalità principale di stimolare l'economia dell'area per la creazione di nuovi posti di lavoro e la destinazione di risorse, volte alla conservazione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;

ritenuto:


di porre in essere ogni altra azione, anche in settori diversi, utile perseguire le finalità sopra indicate:

premesse che:

- il Programma Monti Ausoni rappresenta il frutto di un'ampia e condivisa concertazione tra tutti i soggetti sopraindicati;
- gli interventi che si intendono attuare richiederanno, comunque, la partecipazione dei soggetti firmatari dell'intesa e degli altri Enti ed Organizzazioni pubbliche e/o private operanti nell'area;

visti gli atti deliberativi degli Enti interessati;

dato atto che la XXII Comunità Montana per unanime indicazione degli Enti partecipanti, ha assunto il ruolo di Ente capofila dell'Area di programmazione integrata "Monti Ausoni";



convengono quanto segue:

Art. 1

Tutti i soggetti firmatari della presente Intesa di Programma si impegnano a collaborare mettendo a disposizione le risorse necessarie per la realizzazione nell'area Monti Ausoni di una serie di azioni ed interventi collegati funzionalmente in un quadro pluriennale. In particolare assumono congiuntamente i seguenti impegni:

1. realizzare nel territorio individuato come Area Monti Ausoni la sperimentazione di programma integrata e di sviluppo sistemico dei servizi ambientali, culturali e turistici di cui all'art.1, comma 2, della L.R. n. 40/99;
2. elaborare un programma pluriennale di sviluppo, secondo quanto indicato al punto 3 dell'azione "programmazione" nel documento allegato alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 357/1997;
3. tenere conto della presente intesa in occasione di futuri programmi e progetti relativi ai settori: "ambiente, cultura e turismo", evitando di attivare individualmente azioni che possano risultare in contrasto con i contenuti del programma oggetto della presente intesa;
4. dare atto che con deliberazione dell'Organo Esecutivo n. 68 del 19.12.2002 della XXII Comunità Montana quale Ente capofila, ha affidato l'elaborazione del programma di livello generale alla Società BIC Lazio, qualificata nelle diverse discipline cui dovrà riferirsi il programma medesimo;
5. dare atto che la Società di cui al punto 4, è stata integrata con un gruppo tecnico di lavoro coordinato da un responsabile unico del procedimento;
6. che dette ulteriori figure, su indicazione formale dei soggetti partecipanti, sono state nominate dalla XXII Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni con deliberazione dell'Organo Esecutivo n. 46 del 13.11.02;
7. destinare complessivamente, secondo la ripartizione indicata nei successivi articoli, l'importo di € 66.648,19. per il pagamento degli esperti che elaboreranno il programma quinquennale di sviluppo esecutivo di cui al punto 2);
8. concludere l'elaborazione del programma pluriennale entro 2 mesi dalla presente intesa, atteso che il lavoro è stato avviato;
9. stipulare il successivo Accordo di Programma entro 3 mesi dalla presente intesa;

Art.2

In aggiunta a quanto indicato nell'art.1, la Regione Lazio assume i seguenti specifici impegni:

1. coordinamento della programmazione di area;
2. finanziamento di € 5.200,00 per l'elaborazione del programma quinquennale di sviluppo;
3. assistenza tecnica agli Enti locali per la definizione dei contenuti della programmazione, delle forme istituzionali di cooperazione e delle soluzioni gestionali;
4. partecipazione finanziaria alla realizzazione degli interventi previsti nella programmazione pluriennale, anche con strumenti di carattere straordinario, nei limiti della normativa vigente e della disponibilità esistenti sul bilancio annuale e pluriennale.

Art.3

In aggiunta a quanto indicato nell'art.1, l'Amministrazione Provinciale di Latina assume i seguenti impegni:

1. finanziamento di € 5.000,00 per l'elaborazione del programma quinquennale di sviluppo;
2. monitoraggio sulla sperimentazione, di concerto con la C.C.I.A.A. di Latina, e periodica fornitura di dati alla Regione;



G.A.

3. partecipazione finanziaria alla realizzazione degli interventi previsti dalla programmazione pluriennale anche con strumenti di carattere straordinario, nei limiti della normativa vigente e delle disponibilità vigenti sul bilancio annuale e pluriennale.

Art.4

In aggiunta a quanto indicato nell'art.1, la C.C.I.A.A. di Latina assume i seguenti impegni:

1. finanziamento di € 5.000,00 per l'elaborazione del programma quinquennale di sviluppo;
2. monitoraggio sulla sperimentazione, di concerto con l'Amministrazione Provinciale di Latina;
3. assistenza tecnica agli Enti locali per la definizione dei contenuti della programmazione;
4. monitoraggio degli effetti prodotti dalla programmazione quinquennale in trattazione sul mondo della produzione e dell'offerta locale dei servizi;
5. partecipazione finanziaria alla realizzazione degli interventi previsti dalla programmazione pluriennale nei limiti della normativa vigente e delle disponibilità esistenti sul bilancio annuale e pluriennale;

Art.5

In aggiunta a quanto indicato nell'art.1, la XXII Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni assume i seguenti impegni:

1. finanziamento di € 4.648,10 per l'elaborazione del programma quinquennale di sviluppo;
2. coordinamento quale Ente capofila ed istituzionalmente preposto a rappresentare gli enti sottoscrittori della presente intesa di tutte le singole fasi necessarie alla definizione ed elaborazione del programma quinquennale di sviluppo;
3. rendicontazione agli Enti superiori sullo sviluppo e l'attuazione del programma di cui al presente atto;
4. partecipazione finanziaria alla realizzazione degli interventi previsti dalla programmazione pluriennale nei limiti della normativa vigente e delle disponibilità esistenti sul bilancio annuale e pluriennale;

Art.6

In aggiunta a quanto indicato nell'art.1, i comuni ed Enti Locali firmatari della presente intesa assumono i seguenti specifici impegni:

1. confermare che la rappresentanza istituzionale dell'area di programmazione integrata è conferita alla XXII Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni con sede in Lenola (LT);
2. confermare la partecipazione al coordinamento degli amministratori locali finalizzato all'individuazione degli indirizzi per la redazione ed attuazione del programma quinquennale di sviluppo;
3. individuazione dei soggetti e delle modalità di gestione dei servizi "di Area", fermo restando l'assunzione a proprio carico degli oneri gestionali nel rispetto delle direttive in materia;
4. partecipazione finanziaria agli interventi previsti nel programma pluriennale che non siano già programmati con altre risorse e non ricadenti in progetti cofinanziati dall'Unione Europea;
5. assunzione degli oneri derivanti dalla manutenzione ordinaria di tutti gli interventi e le aree interessate dal programma pluriennale.

Art.7

In aggiunta a quanto indicato nell'art.1, la Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali del Lazio assume i seguenti impegni:

1. assistenza tecnica agli Enti locali per la definizione dei contenuti della programmazione;
2. inserimento degli interventi previsti dalla programmazione pluriennale, per la parte di propria competenza, nelle proposte da formulare al Ministero per la modulazione dei programmi

annuali e la determinazione dei relativi finanziamenti, valutando anche la possibilità di indicazioni di priorità;

3. collaborazione con gli Enti locali interessati per la ricerca delle soluzioni gestionali più idonee a consentire e favorire la più piena fruizione e valorizzazione delle aree, dei contesti, dei monumenti e dei musei di propria competenza;

Art.8

La Regione Lazio, l'Amministrazione Provinciale di Latina e la C.C.I.A.A. di Latina versano alla XXII Comunità Montana degli Aurunci e Ausoni, entro trenta giorni dalla stipulazione della presente intesa, gli importi indicati agli articoli 2, 3 e 4 per l'elaborazione del programma quinquennale di sviluppo.

Art.9

Tutti i soggetti firmatari della presente intesa si impegnano ad individuare gli altri soggetti eventualmente interessati al successivo accordo di programma (autorità ecclesiastiche, enti di turismo, enti di trasporto, istituti di credito, associazioni artigiane, commercianti, imprese di servizi, etc.) e a favorire la partecipazione attiva in relazione ai contenuti del programma stesso.

L'Intesa Istituzionale di programma è stata firmata il giorno presso da tutti i soggetti indicati in premessa.

COMUNE DI CAMPODIMELE

COMUNE DI FONDI

COMUNE DI LENOLA

COMUNE DI MONTE S. BIAGIO

COMUNE DI SPERLONGA

COMUNE DI TERRACINA

PARCO NATURALE DEI MONTI AURUNCI

XXII COMUNITA' MONTANA DEGLI AURUNCI ED AUSONI

SOPRINTENDENZA REGIONALE PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI DEL LAZIO

C.C. I. A.A. DI LATINA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LATINA

REGIONE LAZIO



C.O.